



COMUNE DI BRISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ORDINANZA 18/2024

OGGETTO:	PREVENZIONE INCENDI E TUTELA AMBIENTALE: OBBLIGO DISERBO E PULIZIA FONDI INCOLTI.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che periodicamente pervengono esposti, da parte di cittadini, circa lo stato d'incuria e abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, siti sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpenti e quant'altro;

Preso atto che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno dei centri abitati e quindi in prossimità degli edifici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Tenuto conto che le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco e sviluppo degli incendi;

Visto il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n° 267 all'art. 50;

Vista la legge regionale n° 54 del 7/12/1998 all'art. 26;

Vista la legge regionale n° 85 del 3/12/1982;

Vista la legge n° 125 del 24/07/2008 all'art. 6;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n.285, nonché il relativo Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.495.

ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, strade, ecc.;
- responsabili di cantieri edili e stradali;
- amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto,
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree inedificate in genere;

in adiacenza alle strade comunali nonché all'interno delle zone urbane e per un raggio di mt. 30,00 dal perimetro delle zone A, B, C e F del P.R.G.C., ciascuno per le rispettive competenze,

1. di procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, ecc.);

2. di provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;
3. di provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;
4. di rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura materiali di scarto, e conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;
5. di provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentito l'abbruciamento di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, e preventivamente concordate con la competente Stazione Forestale e dovranno essere tassativamente spenti entro e non oltre le ore 11:00. In presenza di vento è fatto sempre tassativo il divieto di accensione, anche se autorizzati ai termini di legge;
6. nel periodo di **"grave pericolosità"** a rischio di incendio boschivo, stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose; nei prati nonché lungo l'autostrada, le strade comunali, vicinali, e interpoderali, le erbe e gli arbusti.
7. nel periodo di **"grave pericolosità"**, stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, il divieto di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza o, comunque, per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPONE

che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito specificate:

TABELLA DELLE SANZIONI

A.	In caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da € 173,00 a € 695,00, determinata ai sensi dell'art.29, comma 3, del Codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art. 195 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.
B.	In caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 da 50 €. a €. 250,00 con procedure di cui alla L. 689/1981.
C.	In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
D.	In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendi durante il periodo stabilito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 3/12/1982 n° 85 e successive modificazioni, di "grave pericolosità" , sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art.10 comma 5 della L. 353 del 21.11.2000.

Al personale del Comando Polizia locale, in collaborazione con le altre autorità, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento sono demandati i seguenti compiti:

"Alla Polizia Locale e agli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica, al fine dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento, sono demandati i seguenti compiti."

"Agli Organi di Polizia, al fine dell'osservanza del presente provvedimento, sono demandati i seguenti compiti."

1. il controllo del territorio comunale;
2. il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
3. l'irrogazione delle sanzioni economiche in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento;

La presente Ordinanza, revoca la precedente, pari oggetto, n. 04/2020.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Regione o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.

Dalla residenza municipale, li 14/06/2024

IL SINDACO

Documento Firmato Digitalmentefirmato digitalmente
Arch. Bruno MENABREAZ